



COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI

Provincia di Asti

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ACCERTAMENTO
E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI,
ALLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI
DIRIGENTI/RESPONSABILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22.04.2016

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ACCERTAMENTO E
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE
VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE DEL SINDACO E
DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI.**

ART.1

Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti/Responsabili del servizio del Comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle sanzioni di carattere penale (articolo 650 del Codice Penale) relative alle ordinanze contingibili ed urgenti. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza del Comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

ART. 2

Definizioni

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco sia quelle emesse dal Dirigente o dai Responsabili del servizio.

I Dirigenti e i Responsabili del servizio con potere di emissione di ordinanza sono identificati con apposito decreto del Sindaco.

Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

ART. 3

Applicazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'articolo 7-bis del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n°3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo,

Per tutte le violazioni previste dal comma 1 del presente articolo è consentito il pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole o qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, come specificato dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

ART. 4

Soggetti accertatori

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 5

Processo verbale di accertamento

La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali :

- a. l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b. le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c. le generalità dell'autore della violazione e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 689/81;
- d. la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e. l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f. l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g. le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h. l'importo e le modalità di pagamento in misura ridotta;
- i. l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- j. la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della Legge 24 novembre 1981, n° 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne una copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

ART. 6

Rapporto all'autorità competente

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n° 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della Legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Sindaco o al Dirigente/Responsabile del servizio competente :

- a. l'originale del processo verbale;
- b. la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c. le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

ART. 7

Competenza a emettere ordinanze ingiunzione o di archiviazione

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti o le ordinanze comunali compete, con riferimento all' articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, al Dirigente/Responsabile del servizio che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al Dirigente/Responsabile del servizio a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionatoria, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile al Segretario Comunale o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, al Sindaco.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il comandante della Polizia Municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

ART. 8

Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689

L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 6.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data di avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dall'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto dal comma 2.

La richiesta di acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto dal comma 2.

ART. 9

Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

Nell'ordinanza ingiunzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dall'articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento determina ai sensi dell'art.11 della legge 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per le violazioni entro i limiti edittali previsti dalla legge.

In attuazione del comma 1 la sanzione sarà determinata avendo riguardo innanzitutto della gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.

L'autorità può procedere a riduzioni o aumenti della misura individuata dal comma 2, in considerazione dell'opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare le conseguenze della violazione, della personalità del responsabile, delle sue condizioni patrimoniali.

Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultanti agli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi e documenti eventualmente inviati dall'interessato ai sensi dell'art.18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689.

Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito ai sensi dell'art.18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità invita l'interessato a rendere dichiarazioni in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.

ART. 10

Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro o della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 11

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione esplicita nell'atto.

Il presente regolamento è d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981, n° 689.

ART. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo che la deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva ai sensi di legge.